

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

n. 145

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'11 al 16 novembre 2011)

INDICE

BALDINI: sulla chiusura di alcuni stabilimenti balneari nel comune di Gallipoli (4-05481) (risp. BRAMBILLA, <i>ministro per il turismo</i>)	Pag. 4729	FERRANTE: sulla valorizzazione del Tempietto del Clitumno in provincia di Perugia (4-05887) (risp. VILLARI, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i>)	Pag. 4747
BELISARIO, GIAMBRONE: sul mancato svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio generale dell'ACI (4-05246) (risp. BRAMBILLA, <i>ministro per il turismo</i>)	4731	FLERES: sul potenziamento della sede della Scuola superiore della pubblica amministrazione di Acireale (Catania) (4-05719) (risp. BRUNETTA, <i>ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione</i>)	4751
BERTUZZI: sulla morte di una giovane italiana in Polonia nel 2005 (4-04723) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	4736	GIULIANO: sul riconoscimento della chiesa cattolica in Grecia (4-06143) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	4754
CAFORIO ed altri: sulla nomina di una commissione per gli appalti di forniture e servizi dell'ENIT (4-05218) (risp. BRAMBILLA, <i>ministro per il turismo</i>)	4738	MARCUCCI: sulla celebrazione del centenario della morte di Giovanni Pascoli (4-05643) (risp. VILLARI, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i>)	4755
CAFORIO, BELISARIO: sulla gestione della scuola di formazione e perfezionamento del personale civile del Ministero della difesa (4-05418) (risp. LA RUSSA, <i>ministro della difesa</i>)	4741	MASSIDDA: sulla composizione della commissione del Centro di selezione di Cagliari per la valutazione dei requisiti psico-fisici e attitudinali per gli aspiranti volontari a ferma prefissata per un anno (4-03327) (risp. LA RUSSA, <i>ministro della difesa</i>)	4756
CAMBER: sulla manutenzione del sacrario di Redipuglia (Gorizia) (4-03287) (risp. LA RUSSA, <i>ministro della difesa</i>)	4743	NESPOLI: sulla mancata esecuzione di lavori affidati in appalto dalla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei (4-05017) (risp. VILLARI, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i>)	4759
sulla manutenzione del sacrario di Oslavia (Gorizia) (4-05864) (risp. LA RUSSA, <i>ministro della difesa</i>)	4744		

PINZGER ed altri: sul *videospot* relativo alla promozione del turismo in Italia (4-03449) (risp. BRAMBILLA, *ministro per il turismo*) Pag. 4761

TOTARO: sulla riorganizzazione del Comando militare dell'Esercito Toscana (4-05299) (risp. LA RUSSA, *ministro della difesa*) Pag. 4762

BALDINI. – *Al Ministro per il turismo.* – Premesso che:

alcuni titolari di stabilimenti balneari, siti nella zona di Baia Verde di Gallipoli, sono stati costretti a chiudere il loro stabilimento in piena stagione estiva, in conseguenza di una determina dirigenziale del Comune di Gallipoli;

detta determina sarebbe stata emessa a seguito di una presunta infrazione commessa nel 2010 ed afferente all'esercizio di attività di intrattenimento serale e musica d'ascolto;

tal attivit  oggetto di separata e distinta autorizzazione rispetto a quella propria dello stabilimento balneare;

considerato, inoltre, che a quanto risulta all'interrogante:

in particolare, alla fine del mese di agosto 2010, a seguito di un controllo effettuato in orario notturno, venne constatata, su tutti i lidi controllati, la presenza di un numero di persone superiore rispetto a quelle previste nella specifica ed autonoma autorizzazione stagionale rilasciata dal Comune di Gallipoli e finalizzata ad effettuare musica d'ascolto ed intrattenimenti in genere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto ministeriale del 19 agosto 2006;

a fronte di tale situazione, considerato che il controllo venne effettuato intorno alla fine del mese di agosto 2010, quando la stagione balneare stava per terminare, l'amministrazione comunale di Gallipoli pensò bene di differire l'applicazione della sanzione all'inizio della successiva stagione per poter essere maggiormente incisiva, sanzionatoria e «punitiva» nei confronti dei gestori;

la vicenda ha raggiunto livelli di massima gravit a seguito dell'emissione della successiva determina dirigenziale con cui si  pensato bene di sanzionare quanto accaduto nel 2010 con la chiusura totale dell'intero stabilimento balneare (non della sola attivit di intrattenimento serale oggetto dell'infrazione) per la durata di ben sette giorni, compresi quindi sabato e domenica;

la gravit del fatto  rappresentata anche dal periodo scelto per tale imposizione: l'inizio della stagione estiva, quando le spiagge si riempiono di clienti e turisti, quando l'affluenza  significativa e, quindi, quando la chiusura dell'attivit provoca ancora pi danni. A ci si aggiunga la scelta relativa alla durata della imposizione sanzionatoria, che crea il massimo dei disagi ai titolari degli stabilimenti chiusi durante il *week-end*;

tal determina colpisce in maniera pesante e disastrosa la pi importante delle attivit imprenditoriali; l'unica che ha determinato la crescita turistica di Gallipoli, attraverso la gestione di stabilimenti balneari di eccellenza che ospitano ogni anno personaggi importanti dello spetta-

colo, del mondo culturale ed imprenditoriale, e che hanno dato alla città stessa visibilità a livello internazionale e crescita economica;

la sanzione imposta non ha eguali in nessuna situazione precedente; i gestori degli stabilimenti balneari sono stati puniti in maniera inaccettabile per avere avuto sul proprio lido un numero di persone di poco superiore a quanto consentito. Ciò, tra l'altro, non può essere imputabile alla volontà dei gestori, che non hanno la possibilità di controllare l'affluenza al lido, che avviene attraverso la battigia, soggetta per legge al libero transito ed al divieto di controllo;

preso atto che:

gli ombrelloni chiusi e le «saracinesche abbassate» nella maggior parte dei lidi costituisce, a giudizio dell'interrogante, la dimostrazione tangibile di una pessima attenzione nei confronti del turismo, dell'economia e della occupazione;

la scelta, per quanto risulta all'interrogante perseguita e programmata, di chiudere i lidi, in concomitanza con l'inizio della stagione estiva, rappresenta il peggiore biglietto da visita che la città di Gallipoli poteva offrire a livello nazionale ed ai numerosi turisti presenti o in arrivo;

gli imprenditori balneari continueranno sicuramente a svolgere il proprio lavoro, con dignità, onestà e professionalità, come hanno sempre fatto, anche dopo la chiusura dei loro lidi, ma le scelte effettuate dall'amministrazione di Gallipoli dovrebbero essere immediatamente revocate,

si chiede di conoscere quali iniziative di propria competenza intenda assumere per promuovere la revoca immediata dei provvedimenti emessi dall'Amministrazione comunale riguardanti i gestori degli stabilimenti balneari di Gallipoli e quali iniziative intenda assumere per tutelare una categoria di operatori turistici che costituisce un asse portante per lo sviluppo economico e per l'immagine del nostro Paese.

(4-05481)

(28 giugno 2011)

RISPOSTA. – I provvedimenti adottati dal Comune di Gallipoli nei confronti di alcuni titolari di stabilimenti balneari siti nella zona di Baia Verde di Gallipoli costituiscono l'esercizio del potere amministrativo comunale nei cui riguardi il Ministro non può esercitare nessuna prerogativa di annullamento, di revoca o di sospensione.

Invero, l'ordinamento ascrive il potere di rimuovere i predetti atti 1) alla stessa amministrazione che li ha adottati, la quale, posta la sussistenza dei presupposti previsti dall'ordinamento, potrebbe, in autotutela, annullare, revocare o sospendere i medesimi; 2) al giudice amministrativo adito dal soggetto interessato attraverso apposito ricorso giurisdizionale. In tal caso il giudice potrebbe, laddove ritenesse sussistenti profili di illegittimi-

mità, annullare, previa sospensione degli effetti, i provvedimenti impugnati.

Il Ministro per il turismo

BRAMBILLA

(11 novembre 2011)

BELISARIO, GIAMBRONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per il turismo.* – Premesso che:

l'ACI (Automobile Club d'Italia) è un ente pubblico non economico senza scopo di lucro, che intende rappresentare e tutelare gli interessi dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo studio dei relativi problemi, anche formulando proposte e pareri su richiesta delle competenti autorità, ed operando affinché siano promossi e adottati gli idonei provvedimenti. L'ente si occupa anche della tutela degli interessi generali dell'automobilismo, attua forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria e assicurativa dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli, collabora all'analisi e allo studio dei problemi relativi allo sviluppo e all'organizzazione della mobilità, nonché allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica ed assistenziale, dell'istruzione ed educazione automobilistica, della gestione (per incarico dello Stato) del Pubblico registro automobilistico e della promozione dello sport automobilistico;

risulta all'interrogante che, con comunicazione del 25 giugno 2010, il Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, consigliere Caterina Cittadino, aveva segnalato al Segretario generale dell'ACI la necessità dell'adeguamento statutario dell'ente alle disposizioni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi e di conseguente riduzione dei componenti degli organi di direzione. Nella segnalazione predetta si ribadiva che la mancata attuazione delle norme recate dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 avrebbe determinato responsabilità erariale, con conseguente nullità degli atti adottati;

il nuovo quadro normativo delineato dal decreto-legge precedentemente citato trovava prima applicazione nel mese di novembre 2010, data di elezioni fissata dalla Statuto ACI per il rinnovo dell'organo di direzione Consiglio Generale;

lo statuto dell'ACI all'articolo 1 stabilisce che l'ente è la federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti. Della federazione fanno inoltre parte enti ed associazioni volontariamente aderenti e all'articolo 6 ne elenca gli organi: *a) l'Assemblea; b) il Consiglio Generale; c) il Comitato esecutivo; d) il presidente.* Riguardo a quest'ultimo, l'articolo 21 dello statuto stabilisce che è eletto dall'Assemblea (...) (ed) è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa col Ministro vigilante. Il

Presidente ha la legale rappresentanza dell'ACI, dura in carica quattro anni e può essere confermato;

il Presidente dell'ACI, Enrico Gelpi – la cui nomina è stata deliberata dal Consiglio dei ministri il 14 febbraio 2008 e perfezionata con decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2008 –, in violazione dell'art. 14 dello Statuto ACI, ha omesso di indire le riunioni elettorali dei Comitati regionali degli Automobile *club* Provinciali per rinnovare il Consiglio Generale che avrebbe dovuto rispecchiare nella composizione la riduzione disposta ai sensi del decreto-legge;

le elezioni per il rinnovo del Consiglio Generale non hanno avuto luogo e i componenti dell'organo di direzione hanno promosso, con propria deliberazione, una modifica statutaria per prorogare surrettiziamente la permanenza in carica di tutti i componenti sino alla scadenza dell'incarico del presidente ACI, prevista per il 2012. L'Assemblea dell'ACI, accogliendo la proposta, il 16 dicembre 2010 ha adottato modifiche statutarie volte a prorogare la permanenza in carica del Consiglio Generale;

con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo 23 dicembre 2010, è stata approvata la deliberazione dell'Assemblea dell'ACI del 16 dicembre 2010 concernente le modifiche degli articoli 6, 13 e 18 dello Statuto dell'Ente;

in particolare l'articolo 6 dello Statuto, così come novellato, dispone che: «Il Consiglio Generale ed il Comitato Esecutivo durano in carica per il medesimo quadriennio di validità dell'incarico del Presidente e in ogni caso, anche in sede di prima applicazione della presente disposizione, sino alla conclusione per qualsiasi motivo del mandato del Presidente in carica;

nella propria deliberazione l'Assemblea dell'ACI, al fine di evitare l'applicazione del nuovo quadro normativo ha fatto espresso riferimento all'ordine del giorno n. 9/3638/17, presentato in sede di esame alla Camera dei deputati del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78, ed accolto il 28 luglio 2010, con cui si impegnava il Governo ad adottare ogni utile misura, anche di natura interpretativa, volta a specificare che le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge in esame, non si applicassero al CONI e alle Federazioni sportive nazionali aventi natura di ente pubblico alle quali avrebbero continuato ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

sulla base di tale atto, arbitrariamente, l'Assemblea dell'ACI ha ritenuto legittimo che gli organi di direzione della Federazione sportiva nazionale ACI – ente quest'ultimo con personalità giuridica di diritto pubblico – venissero sottratti all'applicazione della riduzione numerica in termini di composizione disposta dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, pur non avendo l'ordine del giorno citato alcuna portata normativa;

facendo riferimento al decreto legislativo n. 242 del 1999, gli organi di direzione dell'ACI hanno invocato l'applicazione di un provvedimento che in realtà essi stessi non applicano nel momento in cui non assicurano la presenza delle rappresentanze che spettano alle associazioni, società sportive, atleti e tecnici dell'automobilismo sportivo, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo citato, che afferma quanto segue: «Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata, in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline associate. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti. Lo statuto può prevedere, altresì, la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi»;

in realtà quindi – come emerge tra l'altro anche dai verbali e dalle deliberazioni dell'ACI – la proroga degli organi costituisce esclusivamente un artificio per eludere le disposizioni di legge contenute nel decreto n. 78 del 2010 più volte citato;

il mancato svolgimento delle elezioni appare un fatto sconcertante, in quanto costituisce un'inaccettabile omissione da parte del Presidente dell'ACI, nonché una violazione sia del principio di democrazia che dovrebbe presiedere ad ogni decisione adottata da un ente pubblico che di norme statutarie a cui l'ordinamento conferisce rango di fonte secondaria;

la situazione descritta è suscettibile di far sorgere dubbi sull'eventualità che l'operazione sia stata portata a termine anche con la partecipazione ed il consenso del rappresentante dell'Amministrazione vigilante, presente in tutti gli organi collegiali dell'ACI;

considerato che:

ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*quaterdecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, differisce al 1º gennaio 2012 l'applicazione alle federazioni sportive del CONI delle disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi contenute nell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010;

l'intervenuta novella legislativa comunque non incide in alcun modo sulle violazioni commesse nell'arco di vigenza della normativa contenuta nel decreto-legge n. 78 del 2010,

si chiede di sapere:

quali misure si intendano adottare al fine di sollecitare gli organi dell'ACI al rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 242 del 1999 che incidono sulla costituzione degli organi dello stesso ente, in virtù delle quali deve essere assicurata la presenza delle categorie sportive riconosciute (associazioni, società sportive, atleti, tecnici) dalla legge e dalle norme dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale;

se non si intenda prendere in considerazione, anche in relazione alle mancate elezioni di cui si è detto in premessa, lo scioglimento degli organi dell'ACI, con conseguente nomina di un commissario straordinario, secondo quanto previsto dall'articolo 67 dello Statuto dello stesso ente, considerato che, sulla base di quanto riportato in premessa, sono stati integrati gli estremi richiesti, ovvero «i gravi motivi».

(4-05246)

(24 maggio 2011)

RISPOSTA. — Nell'atto di sindacato ispettivo, richiamato l'art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di riduzione (a 5) dei componenti degli organi di direzione, si paventa che l'Automobile Club d'Italia abbia escogitato un artificio per eludere la citata disposizione di legge.

Tale artificio consisterebbe nella modificazione degli articoli 6, 13 e 18 dello statuto dell'ente che ha previsto l'abbinamento temporale della scadenza del mandato del Presidente con quello degli organi di amministrazione (Consiglio generale e Comitato esecutivo).

Inoltre, si ritiene che l'ACI non avrebbe dato attuazione all'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 242 del 1999, che prevede che gli statuti delle federazioni sportive assicurino la rappresentanza negli organi direttivi nazionali, in misura non inferiore al 30 per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi.

Tanto premesso si chiede di sapere: 1) quali misure il Ministro intenda adottare al fine di sollecitare gli organi dell'ACI al rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 242 del 1999 che incidono sulla costituzione degli organi dello stesso ente, in virtù delle quali deve essere assicurata la presenza delle categorie sportive riconosciute (associazioni, società sportive, atleti, tecnici) dalla legge e dalle norme dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale; 2) se non si intenda prendere in considerazione, anche in relazione alle mancate elezioni di cui si è detto in premessa, lo scioglimento degli organi dell'ACI, con conseguente nomina di un commissario straordinario, secondo quanto previsto dall'art. 67 dello statuto dello stesso ente, considerato che sono stati integrati gli estremi richiesti ovvero «i gravi motivi».

Con riferimento al primo quesito, va precisato che, contrariamente a quanto sostenuto, l'ACI ha dato piena attuazione alle disposizioni del decreto legislativo n. 242 del 1999 in materia di rappresentatività delle categorie sportive riconosciute negli organi delle federazioni sportive.

Ciò è avvenuto con le modifiche statutarie introdotte nel 2006, con cui è stata riconosciuta alla Commissione sportiva automobilistica italiana (CSAI) la piena autonomia nell'esercizio del potere sportivo automobilistico, fermo restando che l'ACI è la federazione dello sport automobilistico.

L'art. 25 dello statuto attribuisce alla CSAI l'esercizio del potere sportivo in via permanente ed esclusiva. La CSAI è qualificata organo dell'ente cui viene garantita piena autonomia normativa e finanziaria ed è, pertanto, dotata di piena capacità di autoregolamentazione del proprio ordinamento interno e di piena capacità di auto sostentamento.

La CSAI agisce nel rispetto di democrazia interna, del principio di partecipazione dell'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale e secondo la disciplina prevista dai decreti legislativi n. 242 del 1999 e n. 15 del 2004.

La costituzione degli organi direttivi della CSAI avviene secondo le regole della democrazia rappresentativa garantendo la piena partecipazione a tutti i tesserati sportivi, tanto che negli organismi direttivi nazionali di essa è garantita la presenza, in misura non inferiore al 30 per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi in attività o clic sono stati tesserati per almeno 2 anni negli ultimi 10 anni.

La perfetta coerenza dello statuto ACI alla normativa vigente in materia sportiva è stata riconosciuta dal Coni e anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, a conclusione di un procedimento instaurato nel 2007, ha approvato le modifiche statutarie con provvedimento del 19 gennaio 2011 attestante l'ottemperanza dell'ACI agli impegni assunti davanti all'Autorità.

In relazione al secondo quesito, va in primo luogo precisato che la modifica agli articoli 6, 13 e 18 dello statuto dell'ente (deliberata dall'assemblea nella seduta del 16 dicembre 2010 e successivamente approvata dal Ministero vigilante con decreto del 23 dicembre 2010) è affatto estranea al tema dell'applicazione agli organi amministrativi dell'ACI della riduzione dei componenti come prevista dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Con le modifiche richiamate, infatti, si è perseguito lo scopo di ovviare ad una situazione di criticità venutasi a determinare all'interno dell'ACI per effetto del venire meno della fisiologica condizione di concomitanza temporale tra i quadrienni di validità degli organi collegiali di amministrazione (e segnatamente del Consiglio generale e del Comitato esecutivo) con il mandato quadriennale del Presidente.

La modifica era quindi necessaria perché il previgente statuto consentiva la possibilità, come di fatto si è realizzata in conseguenza di anticipate dimissioni presentate da precedenti presidenti, del verificarsi di una discrasia tra i quadrienni di validità degli organi collegiali e di quello del Presidente che non è risultata utile per il corretto funzionamento dell'ente.

Attraverso le citate modifiche viene assicurata una più efficace gestione dell'ente, garantendo la contestuale scadenza dei principali organi di vertice.

Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto, non si è verificata nessuna causa di scioglimento degli organi e di commissariamento dell'ente.

Il Ministro per il turismo

BRAMBILLA

(11 novembre 2011)

BERTUZZI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

nel periodo di Natale del 2004, Simona Civarra, cittadina italiana residente a Ostellato (Ferrara), si trovava a Danzica, in Polonia, nel quartiere Gdansk- Olina presso l'abitazione della nonna materna, ove si era trattenuta ancora qualche giorno dopo la partenza dei genitori per l'Italia;

in data 14 gennaio 2005 la ragazza era uscita di casa per acquistare una rivista da leggere durante il viaggio di rientro in l'Italia, previsto per il giorno successivo, ma non ha fatto più ritorno;

il giorno successivo, ovvero il 15 gennaio, la ragazza veniva trovata priva di vita sulla pensilina di un edificio attiguo nei pressi dell'abitazione della nonna;

nonostante la presenza di ecchimosi sul collo, di un dente rotto e di sangue sulla bocca rilevati sul corpo della vittima, lesioni provocate probabilmente da qualcuno nel tentativo di impedire alla vittima di gridare e chiedere aiuto, il caso è stato archiviato come irrisolto dopo solo tre mesi di indagini;

considerato che:

tra le ipotesi formulate dagli inquirenti vi è stata quella del suicidio;

tal ipotesi è stata fermamente respinta dai genitori della ragazza che escludono categoricamente che la loro figlia potesse aver deciso di togliersi la vita essendo, tra l'altro, cattolica osservante e praticante, con un grande rispetto per la vita, molto legata alla sua famiglia e in procinto di laurearsi;

di fronte alle carenti e superficiali indagini svolte dalla polizia locale, dunque, i genitori della ragazza hanno deciso di avviare autonomamente delle indagini per far piena luce su quanto accaduto allo loro figlia;

a tal fine i genitori si sono rivolti anche al console italiano a Varsavia il quale, secondo quanto dichiarato dagli stessi, non solo non avrebbe offerto loro alcun chiarimento in ordine a quanto accaduto ma li avrebbe anche trattati in maniera sbrigativa; successivamente si sono rivolti anche all'Ufficio dei casi irrisolti a Danzica, dove avrebbero atteso per ore senza ottenere alcun riscontro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e se non ritenga opportuno fornire ulteriori informazioni e chiarimenti in ordine alle dinamiche che hanno portato alla decessus di Simona Civarra;

in particolare, se sia in possesso di elementi in relazione alle indagini sin ora svolte da parte degli organi inquirenti e sugli esiti;

se e quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare per fare piena luce sui fatti e le dinamiche che hanno comportato la morte di Simona Ciavarra, anche al fine di dare una risposta ai familiari che da troppo tempo attendono invano di conoscere la verità;

se corrisponda al vero che il console italiano a Varsavia abbia assunto un comportamento poco corretto nei confronti dei genitori della vittima e non abbia adempiuto alle sue funzioni

(4-04723)

(9 marzo 2011)

RISPOSTA. – Sulla base di quanto comunicato dall’ambasciata d’Italia a Varsavia, si rende noto che agli atti della nostra rappresentanza risultano esclusivamente la trasmissione dell’atto di morte al Comune di Russi (Ravenna) e la successiva certificazione dell’avvenuta ricezione dell’atto stesso da parte del Comune. Dall’atto si ricava che la connazionale risponde al nome di Simona Anna Ciavarra – non Ciavarra – ed è nata il 19 maggio 1975 a Danzica, ove è deceduta il 15 gennaio 2005.

Alla luce dell’interrogazione sono state svolte delle ulteriori verifiche, ma, considerato il lungo tempo trascorso dall’evento, non è stato purtroppo possibile rinvenire ulteriori informazioni presso l’ambasciata a Varsavia, ove risulta unicamente il predetto carteggio.

D’altra parte, la stessa interrogante ricorda che all’epoca dei fatti ebbe luogo un contatto tra i familiari e il console. Da quanto è stato comunque possibile ricostruire risulta che, in ogni caso, furono poste in essere le consuete sensibilizzazioni sui competenti organi inquirenti polacchi, nel rispetto naturalmente dell’autonomia del potere giudiziario del Paese di accoglimento.

Non risulta peraltro agli atti dell’ambasciata che, successivamente, la famiglia Ciavarra abbia più contattato le nostre autorità diplomatico-consolari in Polonia.

Gli uffici centrali e periferici del Ministero restano ovviamente a disposizione della famiglia Ciavarra per eventuali ulteriori contatti, in vista dei possibili seguiti che fosse necessario attivare. La nostra ambasciata ha inoltre già provveduto a richiedere alla competente Procura regionale polacca nuove aggiornate informazioni sul caso.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(15 novembre 2011)

CAFORIO, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, PEDICA. –
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per il turismo. –
Premesso che:

l'ENIT, il più importante ente pubblico attivo in materia di turismo, è stato trasformato in «Agenzia nazionale del turismo» ai sensi dell'art. 12, commi 2-7, del decreto-legge n. 35 del 2005 (cosiddetto decreto competitività), convertito, con modificazioni, della legge n. 80 del 2005, allo scopo di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica italiana per favorirne le condizioni di commercializzazione. L'Agenzia, qualificata come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, fornito di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, al momento della trasformazione era sottoposta alla vigilanza del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico);

risulta all'interrogante che l'ENIT, in materia di gare d'appalto, abbia adottato una nuova modalità di nomina dei componenti di commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

infatti, in occasione della gara d'appalto, mediante procedura ristretta, bandita dall'ente al fine di affidare le attività inerenti allo «*stand Italia*» per la partecipazione alle principali fiere turistiche, trasmessa all'ufficio delle Pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, la commissione di aggiudicazione risulterebbe essere stata nominata in violazione delle norme contenute nel decreto legislativo n. 163 del 2006, recante «*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*», e segnatamente dell'art. 84;

in particolare, l'ENIT avrebbe nominato, quali componenti di tale commissione, due membri esterni alla pubblica amministrazione (un avvocato ed un architetto) senza seguire la procedura di nomina prevista dall'art. 84 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006;

in tal modo, l'ENIT non avrebbe proceduto alla nomina di propri dipendenti, pur avendo disponibili le professionalità occorrenti nell'ambito della dotazione organica dell'ente, ma al contrario avrebbe effettuato una scelta «*diretta e fiduciaria*» di soggetti esterni non appartenenti allo stesso ente né ad altre pubbliche amministrazioni aggiudicatrici, e neppure compresi nell'ambito di elenchi di professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nel rispettivo albo professionale (formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali), o di professori universitari di ruolo (formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza), secondo quanto previsto al comma 8 dell'art. 84,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto riportato e, in caso affermativo, quali siano stati i motivi addotti per giustificare siffatte decisioni non rispondenti alla vigente normativa;

se il Governo intenda adottare i provvedimenti necessari al fine di rimuovere gli eventuali atti illegittimi, qualora sia accertato che l'ENIT

abbia posto in essere attività contrarie alle disposizioni normative in materia di bandi di gara aventi ad oggetto l'affidamento di contratti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

se le procedure di nomina abbiano creato il presupposto per possibili o accertati danni erariali;

se si intenda sanzionare i vertici dell'ente, qualora siano accertate responsabilità del Commissario straordinario e del Direttore generale in merito ai fatti richiamati in premessa;

quali attività di controllo abbiano sinora effettivamente svolto i soggetti preposti alla vigilanza sull'ENIT, in particolare il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, considerato anche che non risulta pervenuta, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge n. 70 del 1975, la relazione sull'attività svolta dall'ente per il periodo relativo alla Legislatura in corso e l'ultimo invio al Parlamento, da parte del Ministro per il turismo, è relativo agli anni 2007 e 2008.

(4-05218)

(18 maggio 2011)

RISPOSTA. – In via preliminare occorre precisare che l'attività di vigilanza dell'amministrazione si esplica nei limiti di quanto indicato nello statuto dell'Enit e dalla vigente normativa.

Precisamente, in via generale, spetta al Collegio dei revisori dei conti, composto altresì da un magistrato della Corte dei conti, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, e, in particolare, la vigilanza sull'osservanza delle leggi (art. 11 dello statuto 10 dicembre 2010).

Nel caso in esame, non rientrando la delibera tra quelle sottoposte in via diretta alla vigilanza dell'amministrazione, l'organo di controllo investe le autorità vigilanti qualora sussistano anomalie procedurali o violazioni di legge inerenti all'attività dell'ente. Nello specifico, ciò non è avvenuto e, tra l'altro, si evidenzia che nella relazione al Parlamento della Corte dei conti per l'anno 2009 nulla è stato eccepito in merito a presunte irregolarità sull'attività dell'Enit.

Ad ogni buon conto, entrando nel merito della questione sollevata, si evidenzia che l'art. 13, comma 10, lett. g), dello statuto dell'Enit attribuisce al Direttore generale la competenza sulla no delle Commissioni per gli appalti di forniture e servizi, secondo le direttive del Consiglio di amministrazione.

Con provvedimento n. 103 del 27 novembre 2009, il Direttore generale dell'Enit ha provveduto a nominare la Commissione gara d'appalto europea, mediante procedura ristretta, per l'affidamento delle attività inerenti all'ideazione, progettazione, costruzione, allestimento e funzionamento dello «Stand Italia» per le principali fiere turistiche internazionali in programma in Italia, nei Paesi europei ed extra-europei nel biennio 2010-2011, indicando nelle premesse che, avendo accertato l'impossibilità di reperire tra il personale dell'Agenzia similari professionalità, ha «rite-

nuto necessario, data la specificità dell’oggetto dell’appalto, nominare quali componenti della Commissione un professionista del settore dell’architettura e un professionista del settore legale».

Ed invero, verificata l’impossibilità di far ricorso al personale organico, il Direttore generale ha dovuto rivolgersi a professionalità esterne al fine di garantire lo svolgimento della gara nei tempi previsti ed evitare l’esigenza di utilizzare lo strumento della proroga ed altresì i danni economici e all’immagine del Paese che la mancata partecipazione agli eventi fieristici avrebbe comportato all’Agenzia, alle Regioni e agli operatori del sistema turistico.

Su tale provvedimento il Presidente-Commissario straordinario dell’Enit ha espresso alcune perplessità riguardanti la procedura adottata e, in particolare, sull’accertamento di professionalità tra il personale dell’Agenzia, richiedendo al Direttore generale di «accertare l’assoluta regolarità della procedura anche attraverso un parere dell’Avvocatura Generale dello Stato o altri organi che ne abbiano titolo».

In data 8 febbraio 2010, il Direttore generale dell’Enit ha, pertanto, richiesto il parere dell’amministrazione vigilante in merito «alla scelta di nominare, quali commissari esterni, due professionisti, attesa l’assenza di un ufficio gare interno, di un ufficio legale interno o di competenze professionali o esperienze lavorative specifiche maturate nell’ambito delle procedure di gara o delle attività di progettazione architettonica». Al riguardo, ha evidenziato che «all’interno dell’organico dell’Ente risultano presenti due dipendenti a suo tempo abilitati ad esercitare la professione di avvocato, assunti dall’Agenzia con mansioni amministrative, non più iscritti e non esercitanti la professione forense da più di 10 anni, e di un funzionario laureato in architettura, assunto dall’ENIT con mansioni amministrative che non risulta essere iscritto all’Albo professionale degli Architetti o aver mai svolto attività professionale».

L’amministrazione, con nota n. 1799 del 5 marzo 2010, richiamando l’applicazione di quanto previsto dall’art. 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006, ha fatto presente che in caso di accertata carenza di personale in possesso della necessaria esperienza, nonché dagli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, la selezione dei componenti avviene all’esterno dell’organico dell’amministrazione appaltante, secondo le modalità indicate dal comma 8 del predetto art. 84, che, tra l’altro, prevede alle lettere *a*) «professionisti, con almeno 10 anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati forniti dagli ordini professionali» e *b*) «professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza». Nel medesimo parere è stato, inoltre, sottolineato che l’accertamento della carenza di personale in possesso della necessaria esperienza è compito del responsabile dell’Agenzia.

Tutto ciò premesso, l’attività di vigilanza, così come previsto dalla normativa vigente, è stata svolta correttamente e sarà illustrata nella relazione al Parlamento, prevista dall’art. 30 della legge n. 70 del 1975, per la

quale si stanno predisponendo i necessari adempimenti per l'invio alle Camere. Per quanto attiene alla relazione al Parlamento per l'anno 2010 si fa presente che si è in attesa di ricevere dall'Agenzia la relazione sull'attività svolta e che sarà cura dell'amministrazione rispettare la tempistica prevista dal citato art. 30.

Il Ministro per il turismo

BRAMBILLA

(11 novembre 2011)

CAFORIO, BELISARIO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

il Ministero della difesa dispone di una scuola di formazione e perfezionamento del personale civile (denominata CivilScuolaDife) con sede a Roma, in via Mattia Battistini, n. 113-117, che organizza e svolge corsi di aggiornamento e formazione indirizzati ai dipendenti civili del Dicastero. Tali corsi risultano in gran parte svolti da personale militare e solo in minima parte da personale civile;

al fine di assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti pubblici, la scelta di docenti dotati di idonei titoli culturali e scientifici deve costituire un obiettivo imprescindibile dell'intera pubblica amministrazione, onde assicurare l'aggiornamento professionale del personale, ivi compreso quello ad ordinamento civile incardinato presso il Ministero della difesa e deputato ad assicurare, nel suo complesso, il sistema della difesa nazionale;

considerato che:

risulta agli interroganti che la scuola non deterrebbe alcun albo o elenco dei docenti cui sono affidati gli incarichi di docenza per i corsi del personale civile e, a tal proposito, non appaiono chiari i criteri con i quali la scuola seleziona i docenti cui è affidato lo svolgimento dei corsi di formazione per il personale civile, ovvero il sistema con cui i medesimi incarichi di docenza sono conferiti;

altre scuole di formazione del personale dipendente di altre amministrazioni statali non solo si avvalgono di un apposito albo docenti per il conferimento delle docenze, ma il medesimo risulta adeguatamente pubblicizzato, anche per via telematica sul sito *Internet* del relativo dicastero. Ciò avviene, ad esempio, per la Scuola di formazione del personale dell'amministrazione dell'interno o per la Scuola di formazione del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative intenda porre in essere al fine di garantire la massima trasparenza nella modalità di gestione della suddetta scuola.

(4-05418)

(16 giugno 2011)

RISPOSTA. – La scuola di formazione e di perfezionamento del personale civile della Difesa, istituita con decreto ministeriale del 22 marzo 1963, ha acquisito in quasi un cinquantennio di attività una rilevante esperienza nel campo della formazione.

Il consistente flusso di personale docente di cui la scuola si serve proviene essenzialmente da personale interno alla Difesa, sia esso civile che militare, e viene selezionato sulla base delle specifiche esigenze e tipologie dei corsi, nonché sulla base delle professionalità occorrenti.

Con riferimento a quanto premesso, l'asserzione di una prevalenza di personale militare rispetto a quello civile è quanto mai inesatta.

Invero, risulta esattamente il contrario, essendo la scuola un istituto il cui bacino di utenza è rivolto essenzialmente al personale civile.

Ciò non esclude, ovviamente, che la scuola si rivolga anche al personale militare, attraverso specifici stanziamenti per l'attuazione di corsi di natura tecnica (antinfortunistica, primo soccorso, lotta antincendio).

La scuola si avvale, inoltre, di personale docente altamente qualificato, come magistrati del TAR, della Corte dei conti o dell'Avvocatura dello Stato.

I vari decreti ministeriali di struttura succedutisi nel tempo hanno sempre fissato le direttive generali per il funzionamento della scuola nonché l'indirizzo didattico ed i criteri generali per l'organizzazione dei corsi.

In tal senso, il decreto ministeriale dell'11 agosto 1970 affidava questi compiti ad un comitato tecnico composto da dirigenti generali del distero, assumendo con successivi decreti ministeriali (1983 e 1985) la denominazione di Comitato direttivo (durata in carica 4 anni), sempre con medesimi compiti fra cui quello dell'approvazione annuale di un albo docenti proposto dal Direttore della scuola.

Nel corso degli anni, il predetto Comitato direttivo non si è più riunito, essendo venute meno parte delle figure che lo componevano, quali il Direttore generale degli operai, il Direttore centrale dell'Ufficio per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica, oltre alle difficoltà oggettive legate alla disponibilità di un magistrato del Consiglio di Stato e di professori universitari.

Pertanto, la tenuta di un albo docenti non ha avuto più, negli anni a seguire, il necessario e costante aggiornamento.

Attualmente, l'attività del Comitato direttivo è svolta dalla Divisione corsi e dall'Ufficio corsi militari che provvedono all'acquisizione di personale docente, sulla base di *curricula* presentati dagli interessati e valutati dai competenti uffici.

Tanto premesso, benché non vi fosse alcun albo formalmente redatto ed ufficializzato, la scuola ha sempre mantenuto rigidi criteri di trasparenza basati su elementi consolidatisi nel tempo e riassumibili nelle seguenti circostanze: a) la scelta del docente avviene sulla base delle esperienze di lavoro dello stesso, pregresse e attuali, oltre che sui requisiti culturali posseduti; b) la scelta dell'area funzionale a cui indirizzare la tipologia di corso non può mai essere superiore a quella di appartenenza del docente incaricato (ove proveniente dai ruoli della Difesa); c) per la spe-

cificità e peculiarità di alcuni corsi la scuola si avvale, come detto, di personale dell’Avvocatura dello Stato e della magistratura ordinaria ed amministrativa; d) ove il corso venga svolto in altra sede si preferisce, al fine di contenere le spese, ricorrere a personale del posto in possesso dei necessari requisiti.

Ulteriore aspetto da tenere in considerazione è rappresentato dal questionario di valutazione di fine corso, indirizzato ai partecipanti che possono, in tal modo, esprimere un giudizio di merito sul corso oltre che sui singoli docenti intervenuti.

Sulla base delle osservazioni formulate, gli organi competenti porranno in essere i necessari adempimenti per indirizzare al meglio l’azione amministrativa e migliorare costantemente i livelli qualitativi e di professionalità dei corsi medesimi.

Come ultimo elemento di informazione, infine, si rende noto che la composizione delle classi ha visto una notevole partecipazione, nel corso del 2010, di personale civile, pari a circa 4.543 unità, mentre per il personale militare la presenza si è attestata sulle 2.550 unità circa.

Il Ministro della difesa

LA RUSSA

(11 novembre 2011)

CAMBER. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

il Sacrario di Redipuglia, edificato tra il 1936 e il 1938, conserva i resti di 100.000 soldati italiani combattenti nella Prima Guerra Mondiale;

recentemente sono stati rilevati numerosi cedimenti all’ultimo gradone dell’imponente scalinata del Monumento nazionale: infatti le lastre che chiudono i loculi sono «screziate» dalle infiltrazioni e mostrano evidenti feritoie dalle quali si intravedono i resti dei soldati caduti nella Grande Guerra;

in vista della ricorrenza del 2 giugno, è stato eseguito un primo intervento tampone sui loculi danneggiati, chiudendo con del cemento le fessure presenti;

secondo i responsabili della Direzione lavori del Commissariato generale per le onoranze ai caduti di guerra di Roma (Onorcaduti), proprietario e gestore del Monumento nazionale, le fessurazioni prodotti hanno interessato una piccola porzione del Monumento nazionale e non hanno comportato rischi di staticità, essendo dovute a «fenomeni ordinari» di dilatazione legati al calore del sole;

peraltro gli ultimi significativi lavori di manutenzione del Sacrario risalgono al 2002: e infatti le condizioni generali di degrado sia del Sacrario che delle aree ad esso connesse, come la «Casa della Terza Armata» (l’instabilità di alcuni gradini, la scarsa manutenzione delle aree verdi, la mancanza di manutenzione ordinaria delle aree del parcheggio, i serramenti del museo – ormai a pezzi – e la mancanza di porte di sicurezza antipanico) evidenziano anni di trascuratezza e lacune nella gestione del

Monumento dovute evidentemente al taglio delle risorse finanziarie disponibili;

un problema non meno importante riguarda l'eventuale presenza di amianto nei loculi: infatti non sembrerebbero essere noti i materiali dei contenitori funebri con i quali sono state tumulate le salme dei Caduti;

il Viceministro dell'economia e delle finanze, Giuseppe Vegas, presente a Redipuglia il 2 giugno in rappresentanza del Governo per le celebrazioni della Festa della Repubblica, ha confermato l'impegno del Governo nei confronti della salvaguardia del Monumento nazionale;

il Monumento militare rappresenta il principale luogo di richiamo turistico della provincia di Gorizia: nel 2009 le presenze registrate al Sacrario sono state 36.298 di cui 4.286 stranieri; peraltro molti visitatori non passano all'Ufficio turistico, tanto da ipotizzare che lo scorso anno le presenze effettive potrebbero essere state attorno alle 50.000;

gli amministratori del Comune di Fogliano – Redipuglia hanno ipotizzato un passaggio della gestione del Sacrario alla Regione Friuli – Venezia Giulia e al Comune, guardando in prospettiva allo sviluppo turistico legato al Sacrario e all'annesso Museo che potrebbe diventare occasione di rilancio storico-culturale dell'intero comprensorio,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per garantire ad Onorcaduti la disponibilità delle risorse necessarie per una efficiente manutenzione del Sacrario di Redipuglia, simbolo della Patria ed esempio a cui richiamarsi in un periodo nel quale i valori di unità ed identità nazionale appaiono da talune parti messi in discussione;

quale sia realmente il pericolo di presenza di amianto nelle strutture cimiteriali del Sacrario e quali iniziative siano state assunte o possano essere attuate per la loro bonifica;

quale sia la valutazione del Governo sull'ipotesi di trasferire all'amministrazione locale la gestione dell'intera struttura monumentale, così da favorirne in maniera più incisiva il rilancio storico-culturale, che, in prospettiva, secondo gli amministratori locali, potrebbe permettere di autofinanziare gli interventi di manutenzione dello stesso Sacrario.

(4-03287)

(8 giugno 2010)

CAMBER. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

nel territorio del Friuli-Venezia Giulia sono presenti numerosi monumenti funerari che raccolgono le salme dei Caduti della I Guerra Mondiale;

con precedente interrogazione (4-03287 dell'8 giugno 2010) l'interrogante aveva segnalato il grave stato di degrado in cui versa il Sacrario di Redipuglia, in provincia di Gorizia;

sempre nel territorio di Gorizia, ad Oslavia, si trova un altro Sacrario, che raccoglie 57.740 soldati in maggioranza italiani, caduti nei din-

torni della città nel corso delle undici battaglie che vi ebbero luogo durante la I Guerra Mondiale;

come quello di Redipuglia, anche il Sacrario di Oslavia presenta cedimenti strutturali, in particolare nella copertura dell'edificio che presenta grandi squarci attraverso i quali l'acqua piovana ed i volatili penetrano agevolmente;

il Sacrario infatti sembra essere diventato una sorta di monumentale voliera: basta salire sugli anelli superiori per trovare gli annessi e i connessi di una colonia di piccioni, dal guano alle uova rotte;

ma i danni alla copertura non pregiudicano soltanto la parte alta dell'edificio: dalle fratture sulla sommità del Sacrario la pioggia cade sulla grata collocata sul pavimento della sala centrale, e da lì filtra nella cripta che custodisce le spoglie delle Medaglie d'oro e del generale Achille Papa;

anche le quattro aule seminterrate che corrispondono alle torri del monumento sono praticamente allagate: l'acqua filtra attraverso il terreno, il calcare ha formato delle lunghe stalattiti sotto gli archi delle porte e le pareti sono incrostate dalle muffe; sul pavimento l'acqua si accumula in grandi pozzanghere, l'umidità ha oscurato parte dei nomi dei Caduti collocati sulle pareti;

al di là delle ovvie considerazioni religiose di rispetto per i Caduti, oggettivamente l'immagine che ne deriva al visitatore, spesso straniero, è assolutamente negativa;

nell'anno delle celebrazioni per il 150° dell'Unità d'Italia sarebbe stato opportuno prevedere interventi di manutenzione e ripristino dei luoghi ove sono conservate le spoglie di centinaia di migliaia di soldati che col sacrificio della propria vita hanno consentito che l'unificazione si compisse,

si chiede di sapere quali urgenti interventi manutentivi di competenza il Ministro in indirizzo intenda avviare, ed in quali tempi, per ridare ai Sacrari citati in premessa un aspetto degno dei luoghi propri della Memoria nazionale.

(4-05864)

(14 settembre 2011)

RISPOSTA. (*) – Si risponde congiuntamente alle interrogazioni 4-03287 e 4-05864, vertendo entrambe su questioni afferenti alla manutenzione dei sacrari.

Relativamente all'atto 4-05864: il sacrario militare di Oslavia, appartenente al demanio dello Stato e in consegna al dipendente Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra, è stato realizzato negli anni 30 ed ospita, nel proprio interno, oltre 50.000 caduti in guerra, di nazionalità italiana ed austro-ungarica.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Il sacrario necessita indubbiamente d'interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione che, sebbene già da alcuni anni siano stati inseriti nei programmi lavori del Commissariato generale e sia stata elaborata la relativa documentazione tecnico-progettuale, non è stato, purtroppo, ancora possibile avviare, in relazione alle ridotte assegnazioni finanziarie, per il 2011 e per gli anni precedenti (sull'apposito capitolo di bilancio – 1147 – art. 4), nel quadro delle misure di carattere economico assunte dal Governo ai fini dell'indispensabile contenimento della spesa pubblica.

Si può assicurare che il Commissariato generale, assai sensibile alla problematica della conservazione dell'intero patrimonio storico e culturale legato ai due conflitti mondiali, segue, costantemente, la situazione infrastrutturale e demaniale, direttamente e tramite la Direzione del sacrario militare di Redipuglia e del personale della Difesa che vi è impiegato con funzioni di custodia.

Come già operato per altri sacrari militari, sono in corso, tra l'altro, iniziative con la Provincia di Gorizia e la Regione Friuli-Venezia Giulia, finalizzate all'approvazione di un nuovo documento d'intesa (accordo di programma) che, prescindendo da altri già approvati (protocollo d'intesa per la valorizzazione del Carso goriziano, denominato, più comunemente «Carso 2014+»), preveda «il recupero e la valorizzazione per i meri fini storici, artistici e culturali» del sacrario di Oslavia e del sacrario militare di Redipuglia, nonché di altri beni infrastrutturali che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria.

Relativamente all'atto 4-03287: si osserva, dapprima, che la situazione manutentiva del sacrario militare di Redipuglia, così come rappresentata nella premessa dell'atto, non risponde alla reale situazione del sacrario: infatti, le fessure prodotte dai fattori climatici, che ovviamente interagiscono sulle strutture del monumento, erano ad oltre due metri dal suolo, di scarso spessore, non visibili ad altezza d'uomo, e sono state, comunque, eliminate, disponendone l'immediata sigillatura.

Allo stato, pur in presenza delle limitate disponibilità di bilancio, sono, altresì, in fase di completamento i lavori di messa in sicurezza della cornice in «pietra aurisina» a coronamento delle lastre di metallo poste a chiusura dei loculi dei caduti.

Quanto alla «presenza di amianto nelle strutture cimiteriali del sacrario», già nel 2002 sono stati eseguiti accurati interventi di messa in sicurezza, secondo normativa di legge, di quella parte del sacrario dove era stata accertata, presumibilmente, la presenza di materiali riconducibili all'amianto, individuati in alcune delle strutture che conservavano i resti dei caduti ignoti.

Proprio per dissipare ogni possibile dubbio sull'asserita presenza di amianto, è stata inserita nei programmi del Commissariato l'esigenza legata al recupero delle piastre di chiusura in metallo dei loculi, le quali riportano a rilievo i nomi dei caduti, i cui resti sono conservati in cellette di cemento; sono attualmente in corso i lavori di sigillatura di tutte quelle cornici che richiedono interventi di piombatura.

Con riferimento, invece, all'ipotesi di trasferire la gestione della struttura monumentale al Comune di Fogliano Redipuglia, si osserva che ciò, pur essendo una remota possibilità, genericamente prevista nell'art. 271 del decreto legislativo n. 66 del 2010 non è attuabile, tenuto conto che nel sacrario sono tumulate le spoglie di ben 100 caduti provenienti da tutte le regioni d'Italia e che, per legge, la Difesa ne cura la salvaguardia e la tutela.

Bisogna anche considerare che è presente *in loco* un'apposita direzione con personale della Difesa opportunamente preposto, senza dimenticare che l'art. 267 del decreto legislativo n. 66 del 2010 individua nelle competenze del Commissariato generale «la completa sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra esistenti in Italia nonché di quelli esistenti all'estero contenenti, salme di Caduti italiani».

Tale ipotesi, peraltro, contrasta con le iniziative finora intraprese e correlate alla avvenuta approvazione del richiamato protocollo d'intesa per la valorizzazione del Carso goriziano, sottoscritto dal Sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga e dalle amministrazioni locali territorialmente competenti, tra cui anche il Comune di Fogliano Redipuglia.

Il Ministro della difesa

LA RUSSA

(11 novembre 2011)

FERRANTE. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

il 25 giugno 2011, a Parigi, il tempio del Clitunno, situato nel piccolo Comune di Campello sul Clitunno (Perugia), cittadina a metà strada tra Spoleto e Foligno, è stato iscritto nelle liste del patrimonio mondiale dell'umanità Unesco, insieme ad altri 6 monumenti, all'interno del sito seriale «L'Italia dei Longobardi. I centri del potere (568-774 d.C.)». I sette luoghi rappresentano le più importanti testimonianze della presenza longobarda in Italia tra il sesto e l'ottavo secolo dopo Cristo. Il lavoro per ottenere questo prestigioso risultato è stato portato avanti in 5 anni di grande impegno ed oggi il sito rappresenta uno dei 46 beni italiani iscritti nella World heritage list. Nonostante questo prestigioso riconoscimento, si rileva una sconcertante disattenzione da parte del Ministero in indirizzo e dei suoi organi nei confronti del tempio del Clitunno. Il monumento infatti è aperto ai visitatori e quindi fruibile soltanto tre giorni a settimana. I restanti giorni è *off limits*. È chiuso e ad essere penalizzati sono, purtroppo, i tanti turisti e visitatori che, pur venendo anche da molto lontano e dall'estero, sono costretti ad ammirare l'ormai celebre monumento dall'esterno;

L'ultimo episodio, in ordine di tempo, è stato quello di sabato 10 settembre 2011 quando a turisti provenienti dalla Germania, è stato negato l'accesso, sebbene all'interno si svolgesse una manifestazione alla quale il gruppo avrebbe potuto partecipare. Ovvio che le lamentele e le proteste

sia via *e-mail*, che tramite lettera, ma anche verbali, sono piovute copiose in Comune, che non avrebbe però alcuna responsabilità in questa vicenda, visto che il tempietto è di proprietà del Ministero e gestito dalla Soprintendenza per i beni archeologici dell’Umbria;

ad oggi nonostante l’inserimento del tempietto nella World heritage list, infatti, gli orari di apertura al pubblico del monumento stabiliti dalla Soprintendenza mettono addirittura a rischio la permanenza del monumento nella lista Unesco, dato che solo tre pomeriggi a settimana non garantiscono il requisito fondamentale per l’Unesco della fruibilità dei beni;

ancora più incredibile è il fatto che tutte le aperture straordinarie, comprese quelle necessarie in questi giorni per le iniziative di celebrazione dell’iscrizione, sono state garantite grazie alla copertura economica del Comune di Campello sul Clitunno che ha dovuto provvedere a pagare gli straordinari dei dipendenti del Ministero;

inoltre è importante sottolineare che il Comune ha avviato un progetto di *marketing* territoriale atto a incrementare i flussi turistici. Questo impegno è mirato al rilancio economico, alla ripresa per l’economia locale e per le strutture ricettive e diffusione di un’idea di turismo pulito e responsabile. Tuttavia per ottenere tutto ciò il Comune deve versare alla Soprintendenza un contributo per le aperture straordinarie;

senza voler entrare minimamente nella polemica che ha visto i piccoli Comuni descritti come centri di spesa improduttiva e di sprechi, si assiste al paradosso per il quale un piccolo Comune finanzia lo Stato centrale per assicurare ai propri cittadini ed ai turisti italiani e stranieri la possibilità di accedere ad un bene patrimonio dell’umanità;

questa situazione al limite è stata denunciata dal Sindaco di Campello nel corso della manifestazione di due giorni di incontri e convegni proprio per celebrare l’iscrizione del tempietto diventato patrimonio dell’umanità Unesco e riportata dagli organi di stampa umbri, in particolare dal «Corriere dell’Umbria». Proprio il Sindaco infatti ha ribadito di avere inviato, nei mesi scorsi, alcune note all’attuale Ministro in indirizzo, e al suo predecessore, avanzando la proposta di acquisire, da parte del Comune, la proprietà del tempietto, anche in funzione dei grandi sforzi messi in campo per iscrivere il monumento come Patrimonio dell’umanità Unesco;

il sindaco di Campello sul Clitunno denuncia che a tali condizioni si nega uno dei requisiti fondamentali richiesti dall’Unesco, e cioè quello della fruibilità. Non solo. La richiesta di trasferimento del tempietto nel demanio del Comune di Campello è stata avanzato, tramite lettera del maggio 2011, anche alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Umbria e all’Agenzia del demanio di Perugia, nella quale si precisa che nel corso dell’ultimo anno l’apertura al pubblico del bene è stata fortemente penalizzata a causa della carenza di organico della competente Soprintendenza, da tempo quindi il personale del Comune di Campello supporta l’ufficio territoriale del Ministero per i beni e le attività cul-

turali al fine di garantire la fruizione del monumento da parte dei visitatori, specialmente nel periodo estivo, di maggiore domanda turistica;

è importante evidenziare il fatto che l'area attorno al tempietto è interessata da un ampio progetto di valorizzazione. La lettera del Sindaco si concludeva dunque con la richiesta dell'inserimento del tempietto negli elenchi dei beni immobili da attribuire a titolo non oneroso al Comune di Campello. Tutte queste richieste non solo non hanno avuto effetti concreti ma ad esse, come sembrerebbe, non sono state date ancora risposte da parte degli enti interessati;

in assenza di risposte da parte del Governo, numerose associazioni di tutela del paesaggio e dei beni architettonici e ambientaliste, tra le quali Legambiente Umbria, insieme ai cittadini e rappresentanti di alcune istituzioni locali hanno annunciato la volontà di avviare azioni di protesta eclatanti, con l'intenzione di incidere su una situazione oramai al limite del paradosso,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non intenda immediatamente intervenire, anche attraverso lo stanziamento di adeguati fondi, *in primis* per rimediare al fatto che un piccolo Comune sovvenzioni l'amministrazione statale, e anche per consentire l'apertura quotidiana e continuativa di un sito di così rilevanza mondiale, qual è il tempietto sul Clitunno, al fine di garantire la fruizione del monumento da parte dei visitatori, con l'ovvia ricaduta economica, così importante in un periodo di forte crisi, su tutto il territorio;

se non ritenga necessario avviare concretamente tutte le procedure tecnico-amministrative di competenza affinché si realizzi il trasferimento della proprietà del tempietto, anche in funzione dei grandi sforzi messi in campo per iscrivere il monumento come patrimonio dell'umanità Unesco, al Comune di Campello sul Clitunno.

(4-05887)

(20 settembre 2011)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione si chiede di conoscere la situazione riguardante il monumento del tempietto sul Clitunno, situato nel piccolo comune di Campello sul Clitunno (Perugia) e di recente iscritto nelle liste dell'Unesco del patrimonio mondiale dell'umanità, esprimendo, in particolare, timori circa l'attuale possibilità di fruizione dello stesso monumento da parte dei visitatori e la conseguente ricaduta economica su tutto il territorio.

La competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Umbria, relativamente alla situazione della apertura al pubblico, ha provveduto a precisare quanto di seguito esposto.

Dato l'esiguo personale di vigilanza in servizio, la Soprintendenza ha richiesto più volte l'assegnazione di ulteriori unità, in particolare per la custodia e l'apertura al pubblico dei siti museali di propria competenza tra cui il tempietto, senza, purtroppo, esito positivo.

In tale struttura prestano servizio solo tre unità di personale, con le quali si è potuto garantire, al massimo, un'apertura di quattro giorni settimanali (e non tre come asserito nell'interrogazione), con orario 14.15-19.45, a domeniche alterne.

Per l'apertura del sito nei giorni festivi, peraltro, va ricordato come il contratto collettivo preveda, in merito, la possibilità di lavoro, per il personale di custodia, per un totale non superiore ad un terzo dei giorni festivi presenti nell'anno. Una volta che tale soglia sia stata raggiunta, non è più possibile assicurare l'apertura del luogo nei giorni festivi. Tale limite può essere elevato fino alla metà dei giorni festivi in sede di contrattazione nazionale, cosa che, per l'anno corrente, non è ancora stata effettuata, atteso il rifiuto dei sindacati di firmare la proposta dell'amministrazione presentata nel mese di giugno 2011.

È ovvio che un così ridotto numero di unità di personale non consente una corretta turnazione, in quanto non ci sono abbastanza custodi per assicurare l'apertura nei giorni festivi.

Si precisa, altresì, che la manifestazione del 10 settembre 2011 è stata gestita dal Comune di Campello in qualità di utilizzatore del sito del tempietto, sulla base di apposita concessione d'uso rilasciata dalla Soprintendenza, finalizzata allo svolgimento di alcuni eventi e manifestazioni culturali.

Pertanto è solo al Comune, in qualità di utilizzatore concessionario del sito, che va imputato l'eventuale disservizio segnalato.

Si ribadisce, peraltro, che il Comune di Campello non ha mai erogato somme a favore della competente Soprintendenza; ha, invece, provveduto al pagamento delle «prestazioni occasionali» al personale di custodia che, in occasione delle concessioni d'uso menzionate, come appositamente previsto dalla disciplina ministeriale, presta attività per la tutela dei beni culturali dati in concessione.

Infine, per quanto riguarda il supporto che lo stesso Comune di Campello sul Clitunno avrebbe fornito alla Soprintendenza per incrementare le giornate di apertura al pubblico del sito del tempietto, si deve rilevare che tale supporto è consistito esclusivamente nell'invio di un volontario per tre giorni a settimana, per un totale di nove giorni, nel mese di agosto 2010, in base ad un accordo siglato in data 13 agosto 2010; nel mese successivo di settembre, poi, si era concordato, per le vie brevi, un'ulteriore collaborazione con l'invio di un volontario per un giorno a settimana e per un totale di quattro giorni, ma, una volta predisposto il servizio, il Comune non ha poi inviato nessuno.

In seguito, la competente Soprintendenza ha nuovamente richiesto tale supporto, ma, a tutt'oggi, il Comune di Campello non ha ritenuto di poterlo fornire.

Si ribadisce, pertanto, in conclusione, che non risponde al vero quanto riportato in un articolo di stampa del «Corriere dell'Umbria» in data 15 settembre 2011, «da tempo quindi il personale del Comune di Campello supporta l'ufficio territoriale del Ministero per i beni e le attività culturali al fine di garantire la fruizione del monumento da parte

dei visitatori nel periodo estivo», essendosi, infatti, la collaborazione con l'ente locale limitata alla stipula con la Soprintendenza di due convenzioni per poter effettuare, da parte del Comune medesimo, due manifestazioni culturali, al di fuori quindi dell'orario di apertura, nei giorni 9 e 10 settembre 2011, in occasione delle iniziative di celebrazione dell'iscrizione all'Unesco, corrispondendo un compenso per la prestazione occasionale dell'addetto in servizio, come prescritto dalla normativa ministeriale vigente in materia.

Occasioni nelle quali ad essere responsabile degli ingressi del pubblico, è, evidentemente, il concessionario stesso, cioè il Comune di Campello.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

VILLARI

(14 novembre 2011)

FLERES. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la sede di Acireale (Catania) della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 1987 a seguito di un protocollo d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Siciliana con finalità di realizzare corsi di formazione e aggiornamento per il personale delle amministrazioni statali, per quello della Regione Sicilia, delle Province, dei Comuni e di altri enti presenti nel territorio regionale;

la particolarità della nascita di tale sede ne ha determinato due caratteristiche importanti sia dal punto di vista funzionale sia da quello istituzionale: l'uno rivolto ai funzionari e dirigenti dello Stato, l'altro, in regime di convenzione, indirizzato a dirigenti e funzionari della Regione e degli enti locali presenti nel territorio;

la suddetta sede di Acireale è l'unica a non gravare sul bilancio dello Stato. Infatti, la Regione Sicilia avvalendosi del Comune si è impegnata a fornire gratuitamente alla SSPA tutti i locali e le attrezzature e ad assumere l'onere delle spese generali di funzionamento e delle eventuali manutenzioni ordinarie e straordinarie. La scuola (che si estende su 1.573 metri quadri di superficie interna e 2.999 metri quadri di superficie esterna) è ubicata al primo piano dell'ex collegio Pennisi di proprietà del Comune e comprende 6 uffici, una biblioteca ad indirizzo prevalentemente giuridico-amministrativo con un patrimonio librario di oltre 4.900 volumi e 130 testate di periodici, 4 aule didattiche di cui una attrezzata per corsi d'informatica, un'aula convegni multimediale, una sala duplicazione per materiale didattico, un magazzino-economato e 6 servizi igienici;

da un'analisi costi-benefici si evince che la sede di Acireale è quella che costa meno allo Stato: infatti, solo a titolo di esempio, la sede di Reggio Calabria costa allo Stato solo per la locazione ben

100.000 euro all'anno, una somma che è al di sopra del *budget* complessivo assegnato alla sede di Acireale, il cui costo di affitto è a carico del Comune;

nel corso degli anni la sede acese ha realizzato numerose attività di vario tipo: conferenze con l'AIB (Associazione italiana biblioteche), la SIOI (Società italiana per l'organizzazione internazionale), Forum sulla formazione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni in Sicilia, Convegno sulla cultura amministrativa nell'area del Mediterraneo, Convegni con l'Università degli studi di Catania;

negli ultimi anni la sede SSPA di Acireale ha svolto attività di formazione grazie al programma «Empowerment» finanziato dall'Unione europea e non ha erogato più formazione oltre quella già programmata. Il comprensorio della Sardegna, precedentemente assegnato alla sede di Acireale, è stato inspiegabilmente assegnato alla sede di Reggio Calabria e, recentemente, le tre edizioni del corso «Attuare la riforma nella pubblica amministrazione» sono state assegnate alle sedi distaccate di Caserta, Reggio Calabria e Bologna. L'unica convenzione, stipulata ad aprile 2011, è stata quella tra la SSPA e l'Assessorato all'istruzione e formazione professionale della Regione Sicilia;

i dipendenti della sede acese, che subiscono questa situazione e che sono impotenti di fronte all'inerzia dei vertici, sono molto preoccupati sia per la mancanza di formazione, sia perché gli uffici sono abbandonati a se stessi in quanto il responsabile di sede, che dovrebbe tenere i rapporti con le pubbliche amministrazioni insistenti sul territorio, è presente in media una volta ogni 40 giorni e tutto ciò rende estremamente difficile, se non impossibile, la gestione del dipartimento,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda al vero che si sta valutando la possibilità di sopprimere la sede della SSPA di Acireale;

se non si intenda nominare un nuovo responsabile di sede, visto che l'attuale responsabile ha più volte dichiarato di non voler svolgere più quel ruolo;

se il Governo non ritenga, invece, utile ed indispensabile, visto il basso costo e la consistente attività profusa, un rilancio ed un potenziamento della sede di Acireale, capace, come ha dimostrato, di aggiornare costantemente il bagaglio di conoscenze ed esperienze dei dirigenti e dei funzionari regionali, chiamati non solo a fronteggiare sul versante internazionale le future sfide che attendono la Regione, ma soprattutto ad attuare su quello interno le innovazioni introdotte dalla riforma della pubblica amministrazione avviata dal ministro Brunetta.

(4-05719)

(28 luglio 2011)

RISPOSTA. – In via preliminare si rappresenta che la sede distaccata di Acireale della Scuola superiore della pubblica amministrazione è stata isti-

tuita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 1987; il decreto approva il protocollo d'intesa siglato tra la Regione Siciliana e la Scuola, delineandone i rapporti di collaborazione.

Il protocollo prevede espressamente che la Regione si avvalga del Comune di Acireale per la «messa a disposizione gratuita della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di idonei locali e mezzi per l'attività didattica amministrativa, mentre il Governo e la Direzione Generale della Scuola ne garantiscono il funzionamento».

Con deliberazione n. 1261 del 14 settembre 1987, infatti, il Comune di Acireale si è impegnato a mettere a disposizione della Scuola attrezzi e locali: in quella sede si è altresì impegnato ad assumere l'onere delle spese generali di funzionamento e di eventuali manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Tuttavia, di fatto tali spese sono sempre ricadute sul bilancio della Scuola, fatta eccezione per il canone di locazione che è a carico del Comune di Acireale.

Per quanto concerne il primo quesito in merito alla possibilità prospettata di sopprimere la sede acese, si fa presente che la Scuola, pur consapevole delle difficoltà di carattere logistico ed organizzativo legate alla particolare situazione in cui versa tale sede, ha sempre manifestato interesse per la struttura che riveste particolare importanza nel quadro del rilancio dell'alta formazione per i pubblici dipendenti anche nel sud Italia e nelle isole.

In tal senso, con nota del 3 agosto 2011, è stata manifestata al Comune di Acireale la necessità di un adeguamento della capacità operativa della Scuola anche dal punto di visto logistico e del personale.

In merito al secondo quesito, si rappresenta che la sede di Acireale è composta da nove unità di personale, di cui soltanto una con la qualifica di funzionario, il quale ha sempre manifestato la volontà di non ricoprire il ruolo di responsabile di sede; per questo motivo, è stato nominato responsabile un funzionario che presta la propria attività principale presso la sede di Reggio Calabria e che, per evidenti ragioni di contenimento delle spese di missione, non può recarsi con regolarità presso la sede di Acireale.

Di recente, alla luce delle dimissioni rassegnate dal suddetto funzionario, si è proceduto alla nomina di un nuovo responsabile di sede.

Infine, in merito all'esigenza di rilanciare e potenziare la sede acese, si fa presente che la Scuola di Acireale ha continuato a svolgere attività di formazione ed aggiornamento professionale anche per il 2011, tanto che sono state stipulate due convenzioni concernenti la formazione e l'aggiornamento professionale a favore dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni in Sicilia, anche al fine di dare seguito alle indicazioni contenute nella legge n. 15 del 2009, cosiddetta riforma Brunetta.

Sono stati inoltre attivati numerosi seminari su temi di grande attualità, come da ultimo quello concernente il tema del «Federalismo e fiscalità locale», nell'ambito del programma «Empowerment».

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

BRUNETTA

(15 novembre 2011)

GIULIANO. – *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* – Premesso che il 12 luglio 2011 è stato approvato in sede deliberante dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) del Senato il disegno di legge n. 2233, «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione», attualmente all'esame della Camera dei deputati;

considerato che tale provvedimento, che intende regolamentare i rapporti sulla base dell'intesa, stipulata il 4 aprile 2007, tra l'allora presidente Prodi e il metropolita Gennadios Zervos, costituisce un significativo riconoscimento della personalità giuridica dell'arcidiocesi, che mira a garantire e tutelare, giustamente, i diritti fondamentali dell'esigua minoranza religiosa dei cristiani ortodossi d'Italia, in gran parte costituita da greci di recente immigrazione;

ritenuto che forte è l'auspicio che anche il Parlamento della Repubblica greca riconosca finalmente, dopo decenni di trattative senza esito, sulla base del principio di reciprocità e dei principi fondatori dell'Unione europea, pari dignità ai cattolici greci, e precisamente il riconoscimento della personalità giuridica della chiesa cattolica e delle sue varie istituzioni ecclesiiali, considerato che la chiesa cattolica in Grecia, sebbene sia una minoranza religiosa, è autoctona, radicata nella storia e nella cultura ellenica, ed esiste da secoli nel Paese,

si chiede di conoscere:

quali azioni il Governo intenda intraprendere per sensibilizzare sulla questione il Governo greco;

se non ritenga opportuno promuovere, quanto prima, ogni utile iniziativa affinché si giunga alla stipula di un'intesa affine con la Conferenza episcopale cattolica della Grecia ed alla successiva approvazione di una legge specifica sulla base degli articoli 4, 5 e 13 della Costituzione greca, ormai urgente per garantire alla chiesa cattolica la piena libertà di culto nello svolgimento della sua attività spirituale e pastorale.

(4-06143)

(25 ottobre 2011)

RISPOSTA. – La chiesa cattolica è considerata dallo Stato greco come «culto straniero», e non le viene riconosciuta personalità giuridica (a differenza della chiesa ortodossa). Nel 2006 venne istituita una speciale commissione allo scopo di «studiare e preparare una proposta di legge riguardante la personalità giuridica della chiesa cattolica in Grecia». Ad oggi, tuttavia, non si sono registrate evoluzioni della situazione: ne consegue che, sulla base del codice civile greco, la chiesa cattolica non può essere considerata né «associazione», né «istituzione», né «società».

In tale situazione, per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della cattedrale cattolica d'Atene è stato necessario un ricorso al Consiglio d'Europa.

Il Governo italiano è tradizionalmente e fortemente impegnato a sostenere l'adozione di misure ed iniziative a favore della libertà di religione in generale.

Peraltro, nel caso in questione spetterebbe istituzionalmente alla Santa Sede agire sul Governo greco a favore del riconoscimento della chiesa cattolica. Un eventuale intervento dell'Italia su Atene dovrebbe quindi essere coordinato con le competenti autorità vaticane, qualora queste lo ritenessero utile e formulassero una richiesta in tal senso.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(10 novembre 2011)

MARCUCCI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

nei mesi scorsi è stata presentata la domanda di costituzione del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di Giovanni Pascoli che cade nel 2012, in conformità alle disposizioni contenute nella legge n. 420 del 1997 e alla circolare del 4 febbraio 2002, n. 18;

tal comitato promotore è stato istituito dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana, dai Comuni di San Mauro di Romagna e di Barga e, tra gli altri enti, anche dalle Università di Bologna e di Pisa;

la presidenza di tale comitato è stata affidata al magnifico Rettore dell'Ateneo di Bologna Ivano Dionigi e come segretario tesoriere è stata scelta la Soprintendente archivistica della Toscana Diana Toccafondi;

rilevato che le manifestazioni del 150° dell'Unità Italiana troverebbero una logica continuazione nella celebrazione dell'unità culturale e linguistica, esaltate dalla produzione poetica e dal valore intellettuale di Pascoli;

rilevato inoltre che nel 2010 è stato ammesso al contributo il solo comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della nascita di Camillo Benso conte di Cavour,

si chiede di sapere:

quale sia l'orientamento del Ministro in indirizzo in merito alla richiesta espletata dal comitato promotore per il centenario della morte di Giovanni Pascoli;

se ritenga che la celebrazione del grande poeta possa rappresentare, oltre ad una logica continuazione delle manifestazioni per l'Unità italiana, un appuntamento culturale di grande rilevanza su scala nazionale ed internazionale.

(4-05643)

(19 luglio 2011)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione riguardante la presentazione della domanda di costituzione del comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di Giovanni Pascoli, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 420 del 1997 e della circolare del 4 febbraio 2002, n. 18, si rappresenta quanto segue.

Il Ministero, anche per l'anno 2012, non potrà procedere alla costituzione di comitati nazionali celebrativi in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e delle conseguenti riduzioni di bilancio disposte dalle recenti manovre economico-finanziarie, pur riconoscendo l'alto profilo culturale della richiesta relativa all'istituzione del comitato in oggetto, come di altre richieste pervenute.

La costituzione nel 2011 del solo comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della nascita di Camillo Benso conte di Cavour è stata ritenuta opportuna per lo stretto collegamento di tale evento con la ricorrenza, nel medesimo anno, dei 150 anni dell'unità d'Italia, come evidenziato dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati in sede di formulazione del parere di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 420 del 1997.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

VILLARI

(14 novembre 2011)

MASSIDDA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

il Ministero della difesa bandisce annualmente concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate (FFAA) di volontari a ferma prefissata per un anno (VFP1), ai sensi della legge n. 226 del 2004;

l'accertamento fisio-psico-attitudinale per gli aspiranti VFP1 dell'esercito viene effettuato presso i centri di selezione di Bari, Bologna, Cagliari, Napoli, Palermo e Roma;

per l'anno 2010 è stato indetto il bando per l'arruolamento di 12.000 volontari (VFP1) suddivisi in 4 blocchi di incorporamento (3.000 per ciascun blocco);

tra i requisiti per l'arruolamento è richiesta l'idoneità sotto il profilo psico-fisico e attitudinale per l'impiego nelle FFAA, in qualità di VFP1;

con decreto dirigenziale n. 84 del 1° dicembre 2009 del direttore generale del personale del Ministero della difesa sono state nominate le commissioni previste dall'art. 6, comma 3, del bando, con il compito di procedere all'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali dei candidati ammessi al reclutamento;

le sopra citate commissioni sono così composte:

- a)* un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;
- b)* un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente, membro;
- c)* un ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado non inferiore a Tenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione, appartenente all'amministrazione della difesa o convenzionato, ovvero un perito selettore attitudinale, membro;
- d)* un sottufficiale segretario senza diritto di voto;

all'interrogante risulta che presso il centro di selezione di Cagliari la commissione sia costituita nel modo seguente:

- a)* colonnello Artiglieria, presidente, titolare;
- b)* tenente colonnello medico, membro titolare;
- c)* tenente colonnello Fanteria, membro titolare;
- d)* maresciallo, segretario senza diritto di voto;

considerato che:

la commissione risulta essere composta da 2 ufficiali d'arma (Presidente e un membro) e un ufficiale medico, nonostante presso il centro di selezione di Cagliari prestino servizio 5 ufficiali superiori medici. E' fin troppo evidente che in caso di votazione, essendo il giudizio adottato a maggioranza dei componenti, la decisione e la conseguente emissione del provvedimento medico-legale potrebbe essere determinata da una maggioranza composta da non appartenenti alla branca medica;

se a questo paradosso si aggiunge che al concorso possono partecipare giovani di ambo i sessi, è ancora più palese ed inaccettabile, ad avviso dell'interrogante, attribuire a ufficiali d'arma compiti di esclusiva competenza di personale sanitario, non esclusa la notifica dei giudizi di non idoneità contenenti la diagnosi medica che ne ha determinato il provvedimento,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti la composizione sopra riportata della commissione per l'accertamento dell'idoneità psico-fisico-attitudinale presso il centro di selezione di Cagliari e, in caso affermativo:

- 1) se e in quali modi ritenga di dover intervenire al fine di ripristinare la corretta composizione della stessa e consentire a tutti i candidati eguale accesso alle procedure selettive;

2) se, in tal senso, ritenga auspicabile che l'accesso ai dati clinici debba essere riservato esclusivamente al personale abilitato all'esercizio della professione sanitaria.

(4-03327)

(15 giugno 2010)

RISPOSTA. – Premesso che la commissione preposta all'accertamento dell'idoneità psicofisica e attitudinale ha la composizione indicata dall'interrogante, si osserva, in linea generale, che tale composizione, nonché le procedure per la nomina delle stesse commissioni e i requisiti dei componenti risultano in linea con il quadro normativo di riferimento.

Nell'ambito delle commissioni, ciascun membro, sia titolare che supplente, assolve funzioni ben delineate e complementari; nello specifico caso: il Colonnello d'arma, Presidente, coordina e controlla le attività della commissione, affinché vengano rispettate le procedure concorsuali; il Tenente colonnello medico valuta la documentazione sanitaria dei concorrenti; il Tenente colonnello d'arma, qualificato «perito selettorio», esamina la documentazione riguardante l'idoneità psico-attitudinale.

In merito ai presunti condizionamenti determinati dalla composizione di tali organi, si fa notare che, nella collegialità delle procedure di votazione, le commissioni non pronunciano giudizi medico-legali, ma esprimono, a maggioranza, esclusivamente un giudizio di idoneità o non idoneità relativamente al possesso dei requisiti fisici e psico-attitudinali, risultanti sia dai documenti presentati dai candidati sia dalle indagini svolte da ciascun membro tecnico (il medico per l'accertamento dei parametri fisici e lo psicologo/perito selettorio per quelli psico-attitudinali).

Inoltre, i pareri resi dalle commissioni sull'idoneità del concorrente sono la sintesi di più accertamenti specialistici che richiedono diverse e peculiari competenze: il candidato, infatti, deve presentarsi già con i referiti delle analisi effettuate presso strutture pubbliche o private convenzionate e, qualora ritenuto necessario, le commissioni possono disporre ulteriori accertamenti diagnostici.

Si precisa, ancora, che il profilo sanitario, in quanto basato su analisi cliniche e visite specialistiche, non è sottoposto a votazioni da parte delle commissioni e costituisce, peraltro, solo una parte del giudizio complessivo di idoneità che si compone, invece, di ulteriori aspetti relativi all'accertamento dell'attitudine.

Le commissioni incaricate di accertare l'idoneità attitudinale hanno, dunque, una composizione mista (ufficiali medici, selettori e psicologi) proprio in ragione della necessità di accettare, attraverso l'espletamento delle previste prove attitudinali, il possesso da parte dei candidati di taluni requisiti specificamente previsti dalla normativa vigente.

Sulla base di tali considerazioni, non si ravvisano i presupposti per «intervenire al fine di ripristinare la corretta composizione della commissione»; le commissioni rispondono alle esigenze di trasparenza e d'imparzialità che sono peculiari dei giudizi emessi da collegi giudicanti e con-

sentono a tutti i candidati, così come sono costituite, eguale accesso alle procedure selettive, non essendo attribuiti ad ufficiali d'arma compiti che rientrano nell'esclusiva competenza di personale sanitario.

Per quanto concerne l'accesso ai dati clinici, lo stesso avviene nel rispetto della normativa sulla *privacy* e, in particolare, di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), che autorizza i soggetti pubblici al trattamento dei dati personali necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Analogamente, il discendente decreto ministeriale 13 aprile 2006, n. 203, consente il trattamento dei dati sensibili, previa verifica della loro pertinenza, completezza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite.

In particolare, il giudizio di non idoneità contenente la diagnosi medica viene comunicato ai candidati, in forma documentata, dal Presidente della commissione nell'esercizio delle sue funzioni.

Inoltre, con specifico riguardo alle attività concorsuali di reclutamento, il decreto ministeriale consente espressamente il trattamento dei dati relativi allo stato di salute dei candidati, perché finalizzato al perseguimento del rilevante interesse pubblico costituito dall'instaurazione del rapporto di lavoro dipendente.

In tale contesto, il trattamento dei dati sanitari da parte delle commissioni risulta, oltre che conforme alla legge, pertinente, indispensabile e non eccedente rispetto allo svolgimento dei compiti istituzionali ad esse devoluti.

Il Ministro della difesa

LA RUSSA

(11 novembre 2011)

NESPOLI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

a seguito di regolare procedimento di gara con atto n. 172/08/SNP del 9 dicembre 2008 la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei deliberava l'affidamento dei lavori relativi alla «Progettazione esecutiva, esecuzione lavori e forniture di opere edili e impiantistiche per la realizzazione di un edificio destinato all'accesso e accoglienza dei visitatori, uffici per il personale e magazzino archeologico presso la Villa di Poppea ad Oplonti (Torre Annunziata)» all'impresa Dell'Acqua costruzioni generali Srl risultata aggiudicataria;

l'appaltatore, in persona del signor Luca Dell'Acqua (amministratore unico dell'impresa) dichiarava di aver visionato il progetto dei lavori, accettandolo mediante la sottoscrizione dello stesso ed in base al quale presentava proposta migliorativa ai sensi di quanto stabilito dal bando e dal disciplinare di gara;

in data 31 dicembre 2008, con prot. n. 43257, la Soprintendenza, in qualità di committente, provvedeva a trasmettere i dati dell'appaltatore all'Ufficio territoriale del Governo di Napoli;

il 1° luglio 2009, presso gli uffici della Soprintendenza nella sede di Pompei, in via Villa dei Misteri 2, dinanzi alla dottorella Carmela Piemontino, funzionario autorizzato a rogare, nell'interesse della Soprintendenza, gli atti in forma pubblica amministrativa, comparivano: il professor Pietro Giovanni Guzzo, nella funzione di legale rappresentante della Soprintendenza, e il signor Luca Dell'Acqua, in qualità di amministratore unico dell'impresa Dell'Acqua costruzioni generali Srl;

il Committente e l'appaltatore stipulavano contratto di appalto;

dal contratto stipulato in data 1° luglio 2009 è dato rilevare che: 1) il committente affida in appalto all'appaltatore, che accetta senza eccezione alcuna, l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori sopra menzionati; 2) per effetto della riduzione dei tempi pari a giorni 90, offerti dall'appaltatore in sede di gara, il tempo utile per dare finiti i lavori fissati in origine in 540 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, viene ridefinito in 450 giorni;

i lavori oggetto del contratto non hanno mai avuto inizio,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda attivare al fine di: a) comprendere i motivi ostativi all'avvio dei lavori; b) sollecitare l'effettivo avvio degli stessi; c) riferire circa i tempi di completamento dell'edificio in questione.

(4-05017)

(13 aprile 2011)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione sono poste alcune domande relative alla gara, svolta dalla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, per la realizzazione di un edificio, destinato all'accesso e all'accoglienza dei visitatori nonché ad uffici per il personale e a magazzino archeologico, presso la villa di Poppea ad Oplonti, nel comune di Torre Annunziata (Napoli). In merito si osserva quanto segue.

Mediante delibera n. 81 del 10 settembre 2008, il Consiglio di amministrazione della Soprintendenza, con riguardo ai menzionati lavori, ha preso atto dei verbali di gara e, alla luce di sopravvenuta situazione amministrativo-contabile, ha deliberato la sospensione della ratifica degli esiti di gara e dell'aggiudicazione e affidamento dell'incarico.

Successivamente, con delibera n. 172 del 9 dicembre 2008, il Consiglio, ratificando gli esiti di gara, ha proceduto all'affidamento dell'incarico alla ditta Dell'Acqua Costruzioni generali Srl, prendendo atto, nel contempo, dell'assunzione del lavoro e delle relative procedure amministrative da parte del Commissario delegato *ex ordinanza* del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3692 del 2008.

Appare opportuno, tra l'altro, evidenziare che il secondo piano degli interventi del Commissario delegato dottor Profili non è mai andato in esecuzione.

Con delibera n. 262 del 1º giugno 2011, il Consiglio ha autorizzato l'avvio dei lavori relativi alla villa di Poppea, approvando in via definitiva l'impegno di spesa, in tal modo perfezionando e rendendo efficace la citata delibera n. 172 del 2008.

In data 11 luglio 2011 si è proceduto alla consegna dei lavori, la cui ultimazione è prevista per il 2 ottobre 2012.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

VILLARI

(14 novembre 2011)

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per il turismo.* – Premesso che:

da articoli di stampa si apprende che la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo avrebbero realizzato un *videospot*, che non è andato ancora in onda sulle reti televisive nazionali, per invitare gli italiani a passare le vacanze in Italia;

pare che nel citato *videospot* apparirebbero solo alcune delle più belle città di mare e città d'arte ma nessuna città o zona di montagna. Eppure l'Italia è dotata di paesaggi montani stupendi compresi nell'arco alpino. Basti pensare alle Dolomiti, che proprio un anno fa sono state nominate patrimonio mondiale dell'umanità dall'Unesco e ai tanti Parchi nazionali;

il Parco Nazionale dello Stelvio, per esempio, è il più grande dei parchi nazionali italiani ed il più esteso dell'arco alpino che comprende tipiche vallate modellate dall'azione dei ghiacci e delle acque che discendono dal possente massiccio montuoso dell'Ortles – Cevedale. È abitato da cervi, caprioli, camosci e stambecchi ma anche da volpi, ermellini, marmotte, scoiattoli, lepri, oltre che da numerosissimi uccelli quali la splendida aquila reale, il gheppio, il gufo reale, il picchio (rosso e nero), la pernice, il gallo cedrone. Negli ultimi anni anche il maestoso Gipeto può essere osservato, grazie ad un progetto di reintroduzione;

a parere dell'interrogante l'omissione di siffatte bellezze nel *videospot* non costituisce certamente un incentivo al turismo di montagna. L'importanza della montagna nell'economia turistica nazionale non è di certo secondaria e in uno *spot* promozionale che dovrebbe rappresentare tutta l'Italia e tutte le sue bellezze non può mancare un richiamo a bellezze naturali uniche che portano nel nostro Paese milioni di turisti e visitatori ogni anno. La montagna, infatti, rappresenta un terzo del turismo italiano e per un territorio come il nostro il turismo di montagna incide sul prodotto interno lordo (Pil) per il 30 per cento,

si chiede di sapere come mai il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro in indirizzo abbiano omesso nel *videospot* la montagna, la cui bellezza è certamente pari alla bellezza dei mari italiani e delle città d'arte italiane.

(4-03449)

(14 luglio 2010)

RISPOSTA. – Con l'atto di sindacato ispettivo si chiede di sapere se corrisponda al vero che nel *videospot* mandato in onda dal Ministro per il turismo al fine di promuovere l'Italia come meta turistica siano apparse solo le più belle città di mare e d'arte e siano state escluse città o zone di montagna. L'interrogante ritiene che tale esclusione sarebbe una mancanza di incentivo al turismo di montagna che, invece, rappresenta un terzo del turismo italiano ed incide sul prodotto interno lordo per il 30 per cento.

Al riguardo si assicura che il *videospot* andato in onda per la promozione della stagione turistica estiva 2010 annovera tra le varie bellezze d'Italia anche immagini di montagna.

Il Ministro per il turismo

BRAMBILLA

(11 novembre 2011)

TOTARO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

in occasione della riunione dello Stato Maggiore dell'Esercito (SME) del 19 aprile 2011, alle organizzazioni sindacali (OOSS) nazionali è stata presentata la scheda informativa recante le principali tematiche riguardanti la riconfigurazione dell'area territoriale, i provvedimenti previsti e gli organismi di protezione sociale (OPS) ed è stata data informazione, sulla prevista ristrutturazione/riorganizzazione del Comando militare dell'Esercito (CME) Toscana – Firenze;

è stato inoltre rappresentato che il CME Toscana avrà alle dipendenze i CME Umbria, Abruzzo (attualmente dipendenti dalla Regione Militare Sud) e Marche (al momento dipendente dalla Regione Militare Nord);

il CME Toscana è stato costituito nel giugno 2009 sulla base del soppresso COMTER (inizialmente posto in posizione quadro e soppresso definitivamente il 31 dicembre 2009) mantenendone la stessa consistenza organica nonostante fosse venuta meno la sua funzione di Comando di Vertice dell'Area Territoriale, con lo scopo, essenzialmente, di favorire il graduale transito di competenze/funzioni dal soppresso COMTER ai reparti dello SME/COINT;

dalle tabelle organiche fornite alle OOSS risulta che al CME Toscana sono previsti complessivamente 123 dipendenti civili (effettivi n. 87) contro i 104 delle nuove tabelle ordinative organiche (TOO) mentre, relativamente al personale militare si passerà da 82 ufficiali, 80 sottuffi-

ficiali, 135 militari di truppa, a 47 ufficiali (con una riduzione di 35 unità), 50 sottufficiali (con una riduzione di 30 unità) e 90 militari di truppa (con una riduzione di 45 unità);

considerato che:

dalla documentazione fornita da SME alle OOSS, risulterebbe che la riconfigurazione del CME Toscana avrebbe dovuto aver luogo dal 10 maggio 2011 e, pertanto, da detta data, nonostante le annesse dipendenze dei CME Umbria, Abruzzo e Marche, secondo le nuove TOO, era prevista una riduzione organica di 35 ufficiali, 50 sottufficiali e 45 militari di truppa;

nonostante ciò, nei primi giorni del mese di maggio, sono stati assegnati dallo SME, al CME Toscana, circa 10 ufficiali di complemento «richiamati» oltre ad alcune unità di militari di truppa, personale che tra l'altro, venendo meno allo spirito dei «richiami», tesi all'aggiornamento e formazione professionale dell'arte militare, viene inspiegabilmente impiegato in un Ente militare logistico con mansioni impiegatizie;

il richiamo di circa 10 ufficiali potrebbe configurarsi in un vero e proprio danno erariale tenuto conto di quanto previsto nel decreto legislativo n. 215 del 2001 ribadito anche dalla circolare prot. M_D E23770/10006/5.7.5 del 13 luglio 2009 di Centro amministrativo dell'Esercito – Ufficio Trattamento economico di attività, che stabilisce, per gli ufficiali in congedo richiamati temporaneamente, se pubblici dipendenti, la cumulabilità dei due trattamenti economici per i primi 2 mesi di richiamo ed il trattamento economico più favorevole per i mesi successivi – disposizioni tra l'altro anche impartite al paragrafo 4 della lettera SME_R.P.G.F. 1262/152-M-7.3 del 14 dicembre 1998,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risultino i motivi che hanno spinto il CME Toscana a richiedere allo SME di assegnare circa 10 ufficiali di complemento richiamati, oltre ad alcune unità di militari di truppa, in considerazione dell'enorme esubero di personale militare previsto dalle nuove TOO.

(4-05299)

(1° giugno 2011)

RISPOSTA. – La questione relativa al richiamo di alcune unità di personale da impiegare presso il Comando militare Esercito (CME) Toscana si deve porre in relazione ad una particolare e soprattutto limitata esigenza della Forza armata, che non sarebbe stato possibile soddisfare in maniera adeguata avvalendosi soltanto del personale in forza effettiva allo stesso CME.

L'esigenza è l'organizzazione e lo svolgimento della quarta edizione della sessione informativa per gli ufficiali della riserva selezionata, tenuta a Firenze nei giorni 27-28 maggio 2011, che ha visto la partecipazione di 224 ufficiali del «bacino» nonché l'intervento di diverse autorità civili e militari, nonché di esponenti delle istituzioni e dell'imprenditoria locale.

Ai fini della realizzazione delle attività organizzative *in loco* di tale evento, il competente Stato maggiore dell’Esercito, promotore dell’iniziativa, si è avvalso, quindi, del contributo e supporto del citato CME.

L’evento, ritenuto rilevante e significativo per la formazione e l’aggiornamento degli ufficiali riservisti di previsto impiego in ambito nazionale e nei teatri operativi in cui opera la Forza armata, ha reso necessario un notevole impegno da parte del CME Toscana, ai fini dell’attuazione della fase organizzativa, che si è rivelata piuttosto intensa, in relazione allo sviluppo di attività specifiche e straordinarie.

Tali attività, solo per citarne alcune, sono andate dalla gestione dei contatti rispettivamente con i 224 ufficiali della riserva selezionata partecipanti e con i conferenzieri designati con gli enti locali (Regione, Provincia, Comune eccetera), alla realizzazione e implementazione dei piani di alloggiamento e di trasporto dei partecipanti, nonché la gestione dei rapporti con gli organi di stampa ed i *media* locali.

Il CME, inoltre, ha dovuto provvedere alla predisposizione della struttura che ha ospitato il convegno, all’organizzazione degli spazi idonei alla ricezione dei partecipanti, degli ausili audio-video e della regia per la conduzione dell’evento, nonché all’organizzazione dell’opportuno supporto sanitario.

Tale esigenza è stata soddisfatta, per il periodo strettamente necessario, ricorrendo ai «crediti di richiamo» in termini di unità di Forza bilanciata già stanziati specificatamente per l’esigenza stessa, per le Forze di completamento per l’anno 2011.

Il Ministro della difesa

LA RUSSA

(11 novembre 2011)

€ 4,00